



COMUNE DI GRECCIO

PROVINCIA DI RIETI

Via Limiti Nord n. 17

02045 Limiti di Greccio (RI)

Tel. 0746 750591/2

P.IVA e Cod. Fis. 00109830570

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

PEC: settore.vigilanza.greccio@pec.it

E.mail: settore.vigilanza@comune.greccio.ri.it

Ord. n. 9 del 21.11.2025

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO DI MARCIA nella S.P. 1/C “Anello di Greccio” con direzione obbligatoria a salire dalla località Spinacceto di Greccio direzione Piazza Roma per scendere in via San Francesco – Santuario - via dei Frati – via Limiti nord; nei giorni 5,6,7,8,13,14,20,21,24,25,26,27,28,31 dicembre 2025; 1,2,3,4,5,6 gennaio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 19:30 e comunque fino a termine manifestazioni; al fine di consentire lo svolgimento della “27° Mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il presepe” e la “Rievocazione storica del primo presepe nel mondo”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto sindacale n. 1/2025 di nomina di Responsabile del Settore IV Vigilanza;

Considerato che per gli eventi in oggetto, organizzati nel centro storico di Greccio e in località Santuario resta persistente la necessità di una più specifica regolamentazione del traffico veicolare nella S.P. 1/C “Anello di Greccio” in ragione del fatto che le ristrette dimensioni della carreggiata a doppio senso di circolazione della predetta via, specialmente se percorsa dai tanti bus turistici che vi si recano in visita, determinerebbero situazioni di intralcio e di pericolo alla normale circolazione dei veicoli e dei pedoni;

Rilevata pertanto la necessità di adottare i provvedimenti atti a disciplinare il traffico, onde evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità e consentire un regolare svolgimento della circolazione veicolare nella S.P. 1/C “anello di Greccio” a garanzia del buon esito delle manifestazioni di cui trattasi;

Richiamato il Nulla Osta in tal senso espresso con nota prot. 7256 del 21.10.2025 dalla Provincia di Rieti quale Ente proprietario della strada;

Ritenuto per le motivazioni suesposte, di dover proseguire come negli anni precedenti a stabilire il senso unico di marcia temporaneo nella S.P. 1/C “Anello di Greccio” con direzione obbligatoria a salire dalla località Spinacceto di Greccio direzione Piazza Roma per scendere in via San Francesco – Santuario - via dei Frati – via Limiti Nord; nei giorni 5,6,7,8,13,14,20,21,24,25,26,27,28,31 dicembre 2025; 1,2,3,4,5,6 gennaio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 19:30 e comunque fino a termine manifestazioni al fine di consentire la normale circolazione veicolare e pedonale durante lo svolgimento della “27° Mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il presepe” e la “Rievocazione storica del primo presepe nel mondo”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visti gli artt. 107 e 109 del TUEL D.Lvo 267/00 e successive modifiche e integrazioni;

Accertata la fattibilità in termini di miglioramento della sicurezza stradale veicolare;

Accertata la propria competenza in materia;

Considerata infine l'esigenza di limitare i disagi dei residenti da via dei Frati n. 1 fino al parcheggio lastricato in prossimità del Santuario, nonché degli esercenti e degli utenti diretti alle strutture turistico ricettive presenti da via dei Frati n. 1 fino al parcheggio lastricato in prossimità del Santuario, i quali altrimenti per raggiungere la propria destinazione/abitazione/attività dovrebbero percorrere l'intero anello della SP1C;

ORDINA

L' ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO DI MARCIA nella S.P. 1/C "Anello di Greccio" con direzione obbligatoria a salire dalla località Spinacceto di Greccio direzione Piazza Roma per scendere in via San Francesco – Santuario - via dei Frati – via Limiti Nord; nei giorni 5,6,7,8,13,14,20,21,24,25,26,27,28,31 dicembre 2025; 1,2,3,4,5,6 gennaio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 19:30 e comunque fino a termine manifestazioni - al fine di consentire la normale circolazione veicolare e pedonale durante lo svolgimento della "27° Mostra mercato dell'artigianato e dell'oggettistica per il presepe" e la "Rievocazione storica del primo presepe nel mondo"; con la deroga per i residenti da via dei Frati n. 1 fino al parcheggio lastricato in prossimità del Santuario accedenti a proprietà private e per i titolari/gestori ed utenti diretti alle strutture turistico ricettive presenti da via dei Frati n. 1 fino al parcheggio lastricato in prossimità del Santuario - esclusivamente per recarsi alla propria destinazione/abitazione/attività.

DISPONE:

- che i residenti e i titolari/gestori ed utenti diretti a strutture turistico ricettive fino al parcheggio lastricato sotto al santuario dovranno esibire un documento in corso di validità e/o una prenotazione per dimostrare la loro destinazione finale;
- che per strutture turistico ricettive siano da intendersi quelle già autorizzate alla data della pubblicazione della presente ordinanza;
- l'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso;
- che la Presente sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente e affissa nella località interessata al fine di darne immediata percezione a tutti i destinatari.
- Sia trasmessa alla Questura di Rieti, Prefettura di Rieti, Provincia di Rieti, stazione Carabinieri di Contigliano, Cotral SPA, Autolinee Troiani, Busitalia, Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118

AVVERTE:

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Gli Organi di Polizia Stradale ex art. 12 del CDS avranno cura di far osservare il dispositivo del presente Provvedimento.

Il Comando di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica, incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, hanno facoltà ad apportare ogni modifica si ritenesse necessaria a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Il Responsabile del IV Settore
Dott. Federico Ilari